

Delibera Giunta Provinciale 15 aprile 2013, n. 573

Approvazione delle direttive sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria – Approvazione dei criteri per la presentazione delle domande, la determinazione, l'approvazione e l'erogazione dei contributi per l'installazione di sistemi di rilevamento individuale del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria (modificata con delibera n. 1457 del 02.12.2014)

Allegato A)

Direttive sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria

Viste

la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE,

la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE,

le disposizioni della legge 9 gennaio 1991, n. 10 relativa alle norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia,

le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 relativo al regolamento recante norme per la progettazione, installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4 della L. 9 gennaio 1991, n. 10,

le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 relativo al regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia,

le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 riguardo al regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia,

la [legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9](#) relativa alle disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile.

tenuto conto:

della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige del 20 giugno 2011, n. 940, con la quale è stata approvata la Strategia per il Clima Energia-Alto Adige-2050.

considerando quanto segue:

- 1) La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige intende assumersi la responsabilità della tutela del clima. Gli obiettivi e le misure contenuti nella Strategia per il Clima Energia – Alto Adige-2050 delineano il percorso da seguire nei prossimi quattro decenni.
- 2) La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige adotta misure che consentono di ridurre costantemente il consumo energetico pro capite e si impegna a ridurre l'utilizzo delle fonti energetiche fossili.
- 3) La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige promuove il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti e di quelli nuovi, per lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzo delle energie rinnovabili e la redistribuzione energetica a favore delle tecnologie ecocompatibili.
- 4) La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige favorisce ed incentiva, in conformità alla politica energetica dell'Unione europea, l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico nonché l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
- 5) La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige prescrive il rilevamento del consumo effettivo e la contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria per garantire un'equa contabilizzazione e per aumentare l'efficienza energetica negli edifici.
- 6) La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige vuole garantire una rendicontazione trasparente e comprensibile per il cittadino.

1. Oggetto

Le presenti direttive disciplinano:

- a) l'installazione di sistemi per il rilevamento individuale del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria di ogni singola utenza al fine di aumentare l'efficienza energetica;
- b) il rilevamento del consumo effettivo e la contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria che garantiscono una ripartizione equa delle spese.

[Top](#)

2. Definizioni

- a) „rilevamento del consumo effettivo e contabilizzazione“: un sistema di rilevamento del consumo e di ripartizione delle spese in edifici con un impianto di riscaldamento, di raffrescamento e/o di produzione acqua calda sanitaria centralizzato in base al consumo delle singole utenze.
- b) “contatore di calore“: strumento di misurazione per rilevare l'energia termica ceduta o prelevata.
- c) “ripartitore dei costi di riscaldamento“: strumento di misurazione per rilevare i valori di distribuzione per la quota del consumo di calore complessivo.
- d) “strumento di regolazione“: apparecchio per la regolazione individuale della temperatura ambiente.

e) "non efficiente in termini di costi": se l'installazione di strumenti di misurazione e rilevamento risulta possibile solamente con spese sproporzionatamente elevate. Le spese d'installazione sono sproporzionatamente elevate se non sono ammortizzabili entro 10 anni con il risparmio monetario supposto del 15 % sul consumo precedente.

f) "utenza": una parte chiusa di un edificio con proprio accesso.

[Top](#)

3. Campo d'applicazione

Le presenti direttive sono da applicare a tutti gli edifici esistenti nel territorio della Provincia di Bolzano con un impianto di riscaldamento, di raffrescamento e/o di produzione acqua calda sanitaria centralizzato e con più di quattro utenze per le quali le spese vengono sostenute separatamente. Queste direttive valgono per edifici realizzati con concessione edilizia rilasciata prima del 30 giugno 2000.

Gli edifici con un impianto di riscaldamento, di raffrescamento e/o di produzione acqua calda sanitaria centralizzato, realizzati con concessione edilizia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono già essere dotati di sistemi di rilevamento individuale del fabbisogno energetico.

A decorrere dall'1 gennaio 2017 saranno obbligatori il rilevamento del consumo effettivo e la contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.

[Top](#)

4. Norme tecniche

a) impianto di riscaldamento

L'impianto di riscaldamento deve essere dotato di strumenti di misurazione e rilevamento per determinare il consumo individuale di ogni utenza.

Sono da installare contatori di calore. Nei casi in cui il loro uso non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, devono essere installati i ripartitori dei costi di riscaldamento fissandoli su ogni radiatore. L'installazione di contatori di calore è considerata possibile dal punto di vista tecnico qualora la loro installazione non richieda la sostituzione delle tubazioni di collegamento già esistenti dell'edificio.

Ogni utenza deve essere dotata di uno strumento di regolazione automatico per regolare la temperatura ambiente individualmente.

b) impianto di raffrescamento

Ogni utenza deve essere dotata di un contatore di calore per misurare il consumo energetico individuale.

c) impianto di produzione acqua calda sanitaria

Ogni utenza deve essere dotata di un contatore d'acqua calda sanitaria per misurare il consumo individuale di acqua calda sanitaria.

Se tecnicamente possibile, deve essere installato un contatore di calore sull'impianto di produzione acqua calda sanitaria.

[Top](#)

5. Contabilizzazione

Dopo l'installazione degli strumenti di misurazione e di rilevamento si devono ripartire le spese di energia sostenute per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria in base al consumo individuale di ogni utenza.

Spese

Le spese vengono suddivise in:

- una quota fissa per coprire le spese fisse per la gestione dell'impianto, determinata in sede di assemblea condominiale, ripartita tra le utenze in funzione dei millesimi,.
- una quota variabile, ripartita tra le utenze in base al consumo individuale determinato dagli strumenti.

[Top](#)

6. Eccezioni

I sistemi di rilevamento individuale del fabbisogno energetico nonché gli strumenti di regolazione automatici non devono essere installati nei casi in cui l'installazione non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi.

In questi casi deve essere inoltrata all'ufficio risparmio energetico una relazione motivata redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale entro il 31 dicembre 2016.

[Top](#)

Allegato B)

Criteri per la presentazione delle domande, la determinazione, l'approvazione e l'erogazione dei contributi per l'installazione di sistemi per il rilevamento individuale del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1 della [Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9](#)

Art. 1

Oggetto

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della [Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9](#), con la presente delibera vengono definiti i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, la determinazione, l'approvazione e l'erogazione dei contributi per l'installazione di sistemi per il rilevamento individuale del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.

[Top](#)

Art. 2

Beneficiari

Beneficiari sono coloro che nel territorio della Provincia di Bolzano effettuano un intervento ai sensi dei presenti criteri.

[Top](#)

Art. 3

Informazioni generali

I contributi possono essere concessi per l'installazione di sistemi per il rilevamento individuale del fabbisogno energetico delle singole utenze in edifici esistenti realizzati con concessione edilizia rilasciata prima del 30 giugno 2000.

Negli impianti di riscaldamento o raffrescamento può essere concesso un contributo per l'installazione di contatori di calore.

Negli impianti di riscaldamento può essere concesso un contributo per l'installazione di ripartitori dei costi di riscaldamento nel caso in cui l'installazione di contatori di calore non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi. L'installazione di contatori di calore è considerata tecnicamente possibile qualora la loro installazione non richieda la sostituzione delle tubazioni di collegamento già esistenti dell'edificio.

Negli impianti di produzione acqua calda sanitaria può essere concesso un contributo per l'installazione di contatori di acqua calda. Se tecnicamente possibile, nell'impianto di produzione acqua calda sanitaria è da installare un contatore di calore.

L'installazione di sistemi per il rilevamento individuale del fabbisogno energetico per riscaldamento o raffrescamento può essere ammessa a contributo solo se ogni utenza è dotata di strumenti di regolazione automatici per regolare la temperatura ambiente individualmente.

In contributo può essere concesso comunque qualora non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costo dotare ogni utenza di strumenti di regolazione automatici.

[Top](#)

Art. 4

Presentazione delle domande

Le domande per l'installazione di sistemi per il rilevamento individuale del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria vanno presentate utilizzando i prestampati predisposti dall'Amministrazione provinciale o redatte esattamente secondo lo stesso modello, provviste di marca da bollo e inoltrate all'Ufficio risparmio energetico prima dell'inizio dei lavori e non oltre il 30 settembre 2015. Le domande che saranno presentate dopo il 30 settembre 2015 verranno respinte e archiviate.

Quale data di consegna si considera la data di protocollo apposta dall'Amministrazione provinciale. Solamente in caso di inoltro della domanda mediante servizio postale, vale la data di consegna all'Ufficio postale.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- scheda tecnica
- preventivo di spesa

Oltre alla documentazione sopradescritta, qualora lo ritenesse necessario, l'Ufficio può richiedere la presentazione di ulteriori informazioni o documentazioni integrative.

Dietro specifica richiesta, le ditte interessate invieranno all'Ufficio risparmio energetico la documentazione tecnica e i listini prezzi dei materiali impiegati.

Domande, con preventivo riguardante l'intervento al netto di IVA inferiore a Euro 4.000 e domande incomplete per le quali la documentazione mancante non viene presentata entro i termini previsti dall'Ufficio, verranno respinte e archiviate.

[Top](#)

Art. 5

Determinazione e approvazione dei contributi

I contributi vengono concessi nella misura massima fino al 30% sui costi ammissibili.

Per le imprese ai sensi del Diritto comunitario europeo, operanti nei settori economici dell'industria, artigianato, commercio, turismo e servizi, i contributi vengono concessi nel rispetto della norma "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

L'approvazione dei contributi avviene con Decreto del Direttore di Ripartizione dell'Agenzia Provinciale per l'ambiente in ordine cronologico secondo la data d'inoltro delle domande di contributo basandosi sul preventivo di spesa allegato alla domanda.

I contributi possono essere concessi solamente per materiali ed impianti nuovi di fabbrica necessari alla realizzazione dell'intervento e che contribuiscono al risparmio energetico.

Costi ammissibili:

- ripartitori dei costi di riscaldamento: 40,00 € per apparecchio;
- contatori di calore e contatori di acqua calda con accessori e montaggio;
- strumenti di regolazione e valvole termostatiche con accessori e montaggio;
- pompe di circolazione con regolazione automatica con accessori e montaggio;
- cassette per contenere gli strumenti di misura e regolazione con accessori e montaggio.

Il contributo può essere concesso anche per le spese tecniche fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo ammissibile dell'intervento, al netto di IVA.

[Top](#)

Art. 6

Erogazione dei contributi

I richiedenti devono inoltrare le fatture originali quietanzate nonché la rispettiva documentazione previa richiesta scritta da parte dell'Ufficio risparmio energetico.

Le fatture devono essere emesse prima dell'1 gennaio 2016. Non può essere concesso alcun contributo per fatture emesse dopo il 31 dicembre 2015."

Ad eccezione delle fatture d'acconto per un ammontare massimo del 70% della spesa ammissibile senza spese tecniche, non possono essere emesse fatture con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo. In caso contrario non può essere concesso alcun contributo per le fatture interessate.

Se il beneficiario è un'impresa come definito dal diritto comunitario europeo, fatta eccezione per le aziende agricole, le fatture non possono essere emesse con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo. In caso contrario non può essere concesso alcun contributo per le fatture interessate.

Le fatture per spese tecniche possono essere emesse anche con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo; comunque in nessun caso queste possono essere prese in considerazione, se tutte le fatture per l'intervento in oggetto sono state emesse con data anteriore rispetto a quella di presentazione della domanda.

Le fatture devono essere intestate ai richiedenti e i costi devono essere descritti in maniera dettagliata per ogni tipo di intervento.

Se un richiedente ha presentato una domanda di contributo, le fatture invece sono intestate sia al richiedente che ad altre persone oppure soltanto ad altre persone, anche queste fatture possono essere prese in considerazione, dopo aver presentato una domanda di integrazione ossia di cessione. Queste domande, provviste di marca da bollo, vanno presentate utilizzando i prestampati predisposti dall'amministrazione provinciale o redatte esattamente secondo lo stesso modulo.

Il contributo può essere erogato anche se sono stati utilizzati marche, tipi o materiali diversi da quelli descritti nella domanda, purché rispettino i presenti criteri.

I contributi vengono erogati in unica soluzione.

[Top](#)

Art. 7

Revoca dei contributi

Qualora, dopo l'avvenuta erogazione del contributo, si rilevassero vizi nei presupposti per l'erogazione del contributo o false dichiarazioni, il contributo verrà revocato e lo stesso dovrà essere restituito dal beneficiario comprensivo degli interessi legali.

[Top](#)

Art. 8

Controlli

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della [Legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17](#) e relative modifiche e integrazioni, l'Ufficio risparmio energetico effettua controlli a campione in ordine ad almeno il 6% degli interventi incentivati.

L'individuazione delle domande da controllare avviene in compresenza del/della direttore/ direttrice e due collaboratori/collaboratrici dell'Ufficio risparmio energetico attraverso un software, secondo il principio di casualità, nel mese successivo alla presentazione delle fatture e, comunque, prima dell'erogazione dei contributi. I risultati vengono riportati in verbale.

Sono oggetto di controllo i seguenti elementi:

- la veridicità delle autocertificazioni;
- il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla [Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9](#) per il risparmio energetico e per la tutela dell'ambiente mediante collaudi tecnici per la verifica dell'esecuzione a regola d'arte e della funzionalità da parte dei collaboratori tecnici addetti dell'Ufficio risparmio energetico.

I relativi controlli possono essere eseguiti sia prima dell'erogazione dei contributi che dopo.

L'Ufficio risparmio energetico è autorizzato ad effettuare ulteriori controlli qualora li ritenesse necessari.

[Top](#)

Art. 9

Definizioni

Le definizioni riportate sono valide per i campi di applicazione descritti in questi criteri:

- sistema per il rilevamento individuale del fabbisogno energetico:

sistema di rilevamento del consumo e di ripartizione delle spese in base al consumo delle singole utenze in edifici con un impianto di riscaldamento, di raffrescamento e/o di produzione acqua calda sanitaria centralizzato;

- contatore di calore:

strumento di misurazione per rilevare l'energia termica ceduta o prelevata;

- ripartitore dei costi di riscaldamento:

strumento di misurazione per rilevare i valori di distribuzione per la quota del consumo di calore complessivo;

- strumento di regolazione:

apparecchio per la regolazione individuale della temperatura ambiente;

- non efficiente in termini di costi:

se l'installazione risulta possibile solamente con spese sproporzionatamente elevate. Le spese d'installazione sono sproporzionatamente elevate se non sono ammortizzabili entro 10 anni con il risparmio monetario supposto del 15 % sul consumo precedente;

- scheda tecnica:

modello, predisposto dall'Ufficio risparmio energetico, per l'indicazione dei dati tecnici ed economici che deve essere sottoscritto dal richiedente e dal tecnico;

- preventivo di spesa:

valutazione dettagliata dei costi, predisposta da una ditta o da un tecnico, che può anche essere integrata nella scheda tecnica secondo la tipologia dell'intervento prevista;

- utenza:

una parte chiusa di un edificio con proprio accesso.

Fonte:

[http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/196852/delibera_15_aprile_2013_n_573.aspx?v](http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/196852/delibera_15_aprile_2013_n_573.aspx?view=1)
[iew=1](http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/196852/delibera_15_aprile_2013_n_573.aspx?view=1)